

Commercialista Amico : risposte a dubbi quotidiani

Nuovo articolo per la rubrica "Commercialista Telematico", la rubrica con la quale tentiamo di risolvere qualche dubbio tra i più frequenti e pertanto di utilità quotidiana.

Vuol'essere anche l'opportunità di esporre i vostri di dubbi e per i quali ci impegniamo a dare una risposta.

1) Interessi e mora Equitalia non trasmissibili agli eredi

D) Successivamente alla morte di mio padre ho ricevuto a suo nome un'intimazione Equitalia per il pagamento di cartelle esattoriali notificate in anni precedenti. Gli Interessi di mora ed i compensi di riscossione, che sono maturati sin dagli anni precedenti sono dovuti o possono essere stralciati?

R) Trattandosi di debiti del de-cuis è prevista (in base all'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997) la trasmissibilità di solo le imposte e tasse, mentre le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, che sono responsabili unicamente dei tributi e dei relativi interessi. Interessante anche la modalità di notifica trattandosi di atti post morte. Infatti va ricordato che la notifica deve avvenire nell'ultimo domicilio noto del de cuius impersonalmente e collettivamente agli eredi. Può essere notificata agli eredi solo nel caso in cui gli stessi abbiano dato comunicazione all'Ade del loro domicilio successivamente alla morte del caro. Tuttavia voler eccepire il difetto di notifica può rappresentare una scelta temeraria laddove possa portare alla sanatoria ex art 156

2) Modello documentazione per spese

carburanti

D) Le schede carburanti si possono anche scaricare in PDF e stamparle o ci vuole per forza il modello cartaceo tradizionale?

R) Non è previsto alcun modello ufficiale ma c'è libertà nella forma della documentazione. Importante è che siano presenti tutti i dati richiesti dal fisco.

3) Detrazione spese mensa scolastica modello 730 – 2016

D) È possibile detrarre il costo della mensa scolastica dal 730 di quest'anno cioè per i pagamenti effettuati nel 2015 ?

R) La detrazione delle spese della mensa scolastica è una delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 non senza suscitare dubbi. La nuova norma consente di scaricare le spese per l'Università, le scuole superiori e tutte le altre, cioè di ciascun ordine e grado, a partire da quella d'infanzia e con un tetto massimo di spesa di 400 euro a figlio. I dubbi sono legati al fatto che in Italia le scuole pubbliche sono gratuite e nella fattispecie indicata, il costo della mensa scolastica, ulteriori dubbi sono legati al fatto che ad incassarle sono i comuni. A rigor di norma quindi vanno considerate detraibili ma è auspicabile una circolare chiarificatrice da parte dell'AdE.

4) Detrazione spese ristrutturazione bagno per figlio disabile

D) Le spese di ristrutturazione dei servizi igienici, realizzati per soddisfare le esigenze di un figlio disabile sono detraibili?

R) Nella fattispecie non rileva la motivazione legata allo stato di disabilità del figlio quanto piuttosto la natura

degli interventi di ristrutturazione. Per essere detraibili devono infatti avere natura straordinaria e ciò si evince dalla documentazione, DIA, presentata al comune. In assenza della stessa le spese vanno considerate non detraibili.

5) Regime Forfettario : modello fattura

D) Sono un'estetista ed usualmente emetto ricevuta fiscale, sono tenuta a indicare la dicitura relativa al regime adottato, o devo farlo solo in caso emetta fattura? In caso debba riportare una dicitura, qual'è quella corretta?

R) La ricevuta-fattura, ai fini della certificazione dei corrispettivi, è del tutto assimilata alla fattura, quindi chi si avvale del regime forfettario, in caso di emissione della ricevuta-fattura deve apporre la medesima dicitura prevista per le fatture. La dicitura è: ***"Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 L. 23/12/2014 n. 190"***

6) Estetista a domicilio: possibile?

D) Vorrei avviare un'attività di estetista senza avere senza sede fissa lavorando presso il domicilio delle clienti? È possibile? E con che codice ateco?

R) L'attività di estetista è subordinata al possesso di requisiti igienico sanitari per i locali di svolgimento dell'attività. Nel caso proposto non essendovi una sede non sarebbe possibile soddisfare tali requisiti, conseguentemente l'attività di estetista non può essere svolta a domicilio o senza una sede fissa. Restando al quesito posto relativamente al codice ateco **si sconsiglia di utilizzare "servizi alla persona"**.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto